

Regolam. v. penale

COMUNE DI MAZZE'
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA
CON AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE (TAXI)

ART. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO - Per servizio pubblico da piazza si intende quello che viene effettuato ad integrazione del trasporto pubblico collettivo dai titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e viene esercitato con autovetture munite di "Carta di circolazione" per tale servizio, ed immatricolati in conformita' all'art. 58 VI comma del Testo Unico n. 393 del 15.6.1959.

Il servizio pubblico da piazza con autovettura, nell'ambito del territorio del Comune e' disciplinato:

- a) dagli artt. 105 e 113 del T.U. n. 1740 dell'8.12.1933, tenuti in vigore dall'ART. 145, 2. comma del T.U. n. 393 del 15.6.1959;
- b) dall'art. 57, 1 comma, punto 2, lett. a del T.U. n. 393 del 15.6.1959;
- c) dal T.U. 393 del 15.6.1959 e dal relativo regolamento di esecuzione n. 240 del 30.6.1959;
- d) dall'art. 121 del T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18.6.1931;
- e) dal D.P.R. n. 616 del 24.7.1977;
- f) dalle disposizioni del presente regolamento redatto secondo lo schema tipo approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 68 - 2316 in data 20.2.1986;
- g) dalla legge regionale n. 1 del 23.1.1986.

Il Comune non assume responsabilita' alcuna per l'esercizio di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo ai sensi di legge con le disposizioni previste dal presente regolamento.

Il servizio si attua in funzione pubblica:

- a) con tariffe tassametriche fissate dalla Giunta Municipale secondo quanto stabilito dal successivo art. 23;
- b) con partenza dai posti di stanziamento, a disposizione del pubblico, stabiliti dall'Autorita' comunale secondo quanto determinato dal successivo art. 3 e su chiamata;
- c) degli orari stabiliti secondo quanto richiamato agli artt. 6 e 7.

Art. 2 - Determinazione del numero, tipo e caratteristiche della autovetture - Il numero delle autovetture da destinarsi al servizio pubblico di piazza e' stabilito dall'amministrazione comunale di intesa con le organizzazioni sindacali di categoria a livello nazionale tenuto conto:

- a) l'entita' della popolazione del territorio comunale e di quello parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
- b) la distanza del comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e dalla piu' vicina stazione ferroviaria, nonche' la distanza delle frazioni fra di

loro e dal Comune centro;

c) l'entita', la frequenza, e la finalita' dei mezzi di trasporto (ferrovie dello stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonche' autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;

d) le attivita' turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali, e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone viciniori.

E' facolta dell'Amministrazione Comunale dettare prescrizioni per quanto concerne le caratteristiche delle autovetture meglio corrispondenti alle esigenze del servizio stesso, sentito il parere delle Organizzazioni di Categoria e della Provincia di Torino.

Tali caratteristiche non devono essere in contrasto con quelle previste dal codice della strada.

Le prescrizioni di cui sopra sono adottate con deliberazione della Giunta Comunale e sottoposte all'approvazione della Provincia.

Art. 3 - Luogo di stazionamento - Il Sindaco, sentito il parere delle organizzazioni di Categoria, determina i luoghi della citta' dove le autovetture debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.

Ogni luogo di stazionamento e' indicato da apposita segnalazione orizzontale e Verticale.

La scelta dei posteggi nei luoghi a cio' destinati e' libera ai concessionari, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi.

Tuttavia gli incaricati della sorveglianza del servizio, quando debbono far rispettare speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilita', possono far spostare temporaneamente in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura, oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietare del tutto la sosta in una o piu' stazioni e disporre che un certo numero di autovetture sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.

Art. 4 - Stazionamento delle autovetture

In ogni stazione le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra, secondo l'ordine di arrivo e devono avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo cosi' stabilito l'ordine di successione.

Art. 5 - Stazionamento ai luoghi di spettacolo

Le auto pubbliche possono approssimarsi a luoghi di spettacolo, riunioni o pubblico divertimento un'ora prima della fine degli spettacoli, riunioni etc.

In tali casi le autovetture devono collocarsi nel

posto indicato dai vigili urbani e dagli agenti di P.S., secondo l'ordine di arrivo.

Art. 6 - Determinazione orario e turni

L'orario e i turni di servizio degli autoveicoli e degli autisti sono determinati mediante accordi con le organizzazioni di categoria del settore riconosciute a livello nazionale.

Detti accordi sono esecutivi soltanto la formale approvazione della autorità comunale.

In difetto di tali accordi, i turni di servizio sono fissati con ordinanza della stessa autorità comunale.

L'orario di servizio scelto da ciascun titolare o conducente dovrà essere reso obbligatoriamente pubblico, mediante esposizione dello strumento o mezzo indicativo stabilito.

Il servizio, sia diurno che notturno, deve essere espletato senza interruzione dallo stesso conducente che lo ha iniziato.

Art. 7 - Fuori turno

Sono considerati fuori turno gli automezzi quando:

- a) e' scaduto il termine del turno di servizio;
- b) avvengano guasti all'autoveicoli o il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
- c) vengano ritirate, durante il servizio, le licenze comunali di esercizio.

Gli autoveicoli fuori - turno devono segnalare con idonei mezzi il "fuori servizio".

Quando l'autoveicolo e' fuori turno non puo' fare nessuna corsa per servizio da chiunque richiesta, esclusi i casi richiesti dagli incaricati di sorveglianza, da agenti della forza pubblica, per il trasporto di persone ferite e colte da malore nelle strade.

Le uscite fuori turno degli autoveicoli per i lavori di rimessa possono effettuarsi senza alcun permesso purché non si trasportino persone.

Gli ingaggi intrapresi durante il turno di servizio possono essere protratti anche fuori turno, purché al momento di un eventuale controllo, dalla cifra segnata sul tassametro si possa desumere che l'ingaggio sia avvenuto durante l'orario di turno di servizio.

Art. 8 - Sorveglianza sul servizio - La sorveglianza sul servizio delle autovetture di piazza e' affidata ai Vigili Urbani.

Art. 9 - Licenza comunale di esercizio - Per esercitare il servizio pubblico di autoveicoli da piazza occorre il possesso della licenza comunale di esercizio.

La licenza suddetta e' rilasciata dal Sindaco in esecuzione di deliberazione della giunta Comunale ed in

base all'art. 2 per ogni autoveicolo ammesso al servizio con l'indicazione del tipo e caratteristiche dell'autoveicolo.

Art. 10 - Condizioni per il rilascio della licenza - Chi intende ottenere la licenza comunale di esercizio per autovettura in servizio pubblico da piazza deve presentare domanda in bollo diretta al Sindaco nei termini di volta in volta stabiliti.

La domanda dovrà contenere le complete generalità del richiedente, proprio domicilio, e la dichiarazione degli eventuali procedimenti penali in corso.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di residenza nel Comune. In caso di particolari necessità, opportunamente documentate, trascorso un anno dal rilascio, i titolari di licenza potranno richiedere il trasferimento della residenza in un altro comune; su tale richiesta esprimerà parere previo opportuna verifica, la Giunta Comunale;
- 2) patente di abilitazione alla guida ad uso pubblico prescritta dal DPR 15.6.1959, n. 393, art. 80 e certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
- 3) certificato di cittadinanza italiana;
- 4) certificato generale del casellario giudiziale;
- 5) dichiarazione medica di sana e robusta costituzione fisica e di non essere affetto da malattie contagiose;
- 6) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti dall'art. 11 del presente regolamento.

L'interessato può sostituire le certificazioni di cui ai punti: 1, 5, 6 con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità a norma dell'art. 2 della legge n. 15 del 4.1.1968.

Il rilascio della licenza è inoltre subordinato:

- a) alla presentazione del certificato di iscrizione nel registro di cui all'art. 121 del TULPS n. 773 del 18.6.1931;
- b) all'esito favorevole di pubblico concorso ai sensi dell'art. 8 della legge n. 21/92.
- c) alla presentazione di una dichiarazione di impegno ad abbandonare ogni altra attività produttiva di reddito in proprio o per conto terzi.

Art. 11 - Titoli preferenziali - Costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, l'avere esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.

Art. 12 - Impedimenti ad ottenere la licenza - Non

potranno ottenere la licenza:

- a) coloro che abbiano superato il limite di età di anni 60 alla data della presentazione della domanda;
- b) coloro che siano titolari di licenze rilasciate da qualsiasi Comune e, limitatamente alla nuove concessioni, coloro che siano stati titolari di analoga licenza rilasciata dal Comune stesso;
- c) coloro che abbiano svolto accertato esercizio abusivo di guida di autovetture in servizio pubblico da piazza senza licenza comunale;
- d) gli interdetti dai pubblici uffici e da professioni od arti o coloro che siano sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, per tutto il periodo di durata della pena accessoria o della misura di prevenzione ove questa abbia un termine e fino ad un anno dall'irrogazione ove invece la stessa sia senza un termine;
- f) coloro che esercitano attività produttive di reddito in proprio o per conto terzi;
- g) coloro che risultino affetti da malattie infettive, o da imperfezioni pregiudizievoli al buon svolgimento del servizio da accertarsi a mezzo di visita medica da parte del competente organo sanitario.

Art. 13 - Inizio del servizio - Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 2 mesi dalla data di notificazione dell'assegnazione della licenza.

Qualora il titolare della licenza, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza valido documentato motivo, il Sindaco dispone la decadenza della licenza.

Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Sindaco per un adeguato periodo di tempo qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.

Prima di iniziare il servizio l'esercente ha l'obbligo di fornire la prova di essere titolare di idonea autovettura immatricolata quale auto pubblica da piazze al pubblico registro automobilistico di Torino e dimostrare inoltre, con opportuna documentazione, di avere stipulato il contratto di assicurazione per l'autovettura stessa, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio deve essere esaminata dagli organi comunali di vigilanza per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dall'Amministrazione Comunale.

Esperate le predette formalità, al concessionario viene rilasciata la licenza di esercizio, nella quale sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra.

Detto documento deve essere sempre portato

sull'autovettura ed esibito a richiesta dei funzionari o degli agenti municipali.

Il documento stesso dovrà essere restituito al Comune al cessare, per qualunque causa, della licenza, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

Art. 14 - Durata della licenza - La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo, fatti salvi i casi in cui la licenza stessa potrà essere ritirata prima della scadenza secondo quanto previsto dagli artt. 19 (parziale ritiro della licenza), 43 (sospensione della licenza), 44 (revoca della licenza), 42 (decadenza della licenza). Il titolare ha però l'obbligo di presentarla entro il mese di gennaio al visto di controllo del competente ufficio comunale, per il controllo attuale, unitamente ai necessari documenti che verranno richiesti dal Sindaco, ed ha l'obbligo di ritirarla entro il 31 marzo dello stesso anno.

Art. 15 - Assenze - sostituzioni nella guida - Il titolare della licenza che abbia necessità di sospendere il servizio, anche per un solo giorno, deve informare il Comune entro il giorno successivo alla data di inizio, mediante comunicazione scritta indicando il motivo e l'esatta durata dell'assenza.

Il titolare stesso può farsi sostituire nella guida da un familiare nei seguenti casi:

- a) quando per motivi di salute od invalidità accertati dal competente organo sanitario non sia temporaneamente in grado di espletare personalmente il servizio. L'eventuale impedimento fisico per cui il titolare sia impossibilitato a produrre la documentazione prescritta, deve essere documentato mediante certificazione medica ed il Comune si riserva di verificarne la fondatezza;
- b) quando, per invalidità permanente, non sia più in grado di espletare personalmente il servizio; l'invalidità deve risultare da certificazione dell'organo sanitario competente;
- c) durante il periodo nel quale presti servizio militare obbligatorio, o altro servizio sostitutivo per legge, nonché durante eventuali richiami per aggiornamenti;
- d) durante il periodo di richiamo alle armi per mobilitazione;
- e) durante il periodo di sospensione cautelativa temporanea della patente di guida;
- f) durante il periodo di maternità e fino ad un anno dopo il parto, nonché fino al competente del terzo anno di età del figlio per malattia di questo;
- g) nei casi previsti dai commi 4 e 5 punto 4 degli

artt. 16 e 17; il coniuge superstite, che non sia in possesso dei requisiti necessari a svolgere l'attività, ha facoltà di avvalersi del sostituto familiare.

Art. 16 - Sostituto familiare - Il titolare può avvalersi, per la sostituzione nella guida dell'autovettura nei casi di cui all'art. 15, della collaborazione del coniuge e, di norma, di un parente entro il 2 grado o di un affine entro il 2 grado.

Il sostituto familiare deve essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per il titolare della licenza, all'art. 10, punti 2, 3 e 7, non essere in corso in nessuna delle cause ostative di cui all'art. 12 ad eccezione dell'età ed avere sostenuto con esito positivo il colloquio di idoneità professionale previsto dalla lettera b) dell'art. 10.

E' inoltre tenuto all'osservanza e soggetto alle conseguenze di tutte le prescrizioni di legge e di regolamento riguardanti il servizio.

Il titolare della licenza può preventivamente comunicare al competente ufficio comunale, per l'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, i nominativi di non più di 2 persone classificabili sostituti familiari; in caso di concreta necessità di utilizzo deve comunicare al Comune il nominativo del familiare di cui intende avvalersi.

Il Sindaco verificata la sussistenza delle condizioni di cui al precedente e al presente articolo, autorizza la sostituzione con specifico provvedimento.

La sostituzione non fa mutare anzianità di nessun genere a favore del familiare e non gli attribuisce alcun titolo agli effetti del rilascio della licenza di esercizio.

La sostituzione familiare si svolge sotto la solidale responsabilità del titolare della licenza e del sostituto, anche per quanto attiene alla regolarità ed alla sicurezza del servizio e rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 17 - Sospensione temporanea dal servizio - Per mandato politico o Amministrativo l'interessato potrà sospendere il servizio sino al termine del mandato stesso ed ha diritto ad essere sostituito alla guida (legge 12.12.1966 n. 1078).

Art. 18 - Trasferibilità della licenza - La licenza di esercizio è strettamente riservata alla persona fisica del titolare.

Questi non potrà trasferirla ad altri, in nessuna forma e a nessun titolo, pena la revoca della licenza stessa.

Il Comune si riserva di consentire il trasferimento

della licenza nei seguenti casi, volta per volta valutati dalla G.C.:

- 1) quando il titolare per menomazioni delle facoltà fisiche sia soggetto al ritiro della patente di abilitazione alla guida o, comunque, per grave malattia accertata dall'ufficio sanitario, non sia più in grado di esercitare personalmente la concessione;
- 2) quando il concessionario debba rispondere a chiamata alle armi per mobilitazione.
- 3) quando il concessionario abbia compiuto 10 anni di attività continua o abbia superato l'età di anni 60.
- 4) in caso di morte del titolare il Comune potrà autorizzare il trasferimento della licenza, purché richiesto entro 6 mesi dalla data del decesso nell'ordine ad uno dei seguenti aventi titolo, che sia in possesso dei prescritti requisiti (artt. 10 e 12):
 - a) il coniuge superstite
 - b) un discendente o un ascendente diretti.

E' facoltà dell'avente titolo per appartenenza ad una delle sopraindicate categorie di chiedere che la licenza venga trasferita ad altra persona da lui specificatamente designata ed in possesso dei requisiti prescritti che, in tale caso, non devono necessariamente far capo anche all'avente titolo.

In caso di pluralità di aventi diritto indicati alla lett. b), la licenza sarà rilasciata ad uno di essi, previo assenso dei rimanenti aventi pari titolo, ovvero ad altra persona da essi concordemente designata.

L'avente titolo che, pur avendo compiuto la maggiore età, non abbia raggiunto l'età prescritta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale e sia in possesso di tutti i restanti requisiti, può richiedere il rilascio della licenza con eventuale autorizzazione al ricorso alla sostituzione familiare sino alla data di conseguimento del certificato di abilitazione professionale. Qualora detto certificato non sia stato conseguito entro un anno dal compimento dell'età prescritta, la licenza concessa sotto condizione sarà considerata decaduta, salvo proroga concessa su motivata richiesta.

L'esercente la potestà dei genitori o il tutore di un avente titolo minorenni potrà richiedere, anche se sprovvisto dei necessari requisiti, il rilascio di una licenza provvisoria a suo nome, con eventuale autorizzazione al ricorso alla sostituzione familiare, valida sino al 365mo giorno successivo al raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto; quest'ultimo potrà, entro tale termine, chiedere la voltura a suo nome della licenza, sotto la normativa del precedente comma o designare altra persona cui la licenza dovrà essere definitivamente trasferita.

Ai fini indicati nei commi precedenti la qualita' di sostituto familiare potra' essere riferita sia la titolare della licenza deceduto che al suo avente causa, nel caso di ammissione dell'utilizzo del sostituto familiare, il colloquio di idoneita' dovra' essere sostenuto da quest'ultimo.

Art. 19 - Parziale ritiro delle licenze - Le licenze comunali di esercizio possono essere parzialmente ritirate con le modalita' e per il numero da stabilirsi dall'Amministrazione Comunale quando occorre addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.

Nel caso che si verifichi la necessita' di ridurre il numero di autoveicoli circolanti, la riduzione sara' attuata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentite le Organizzazioni di categoria del settore riconosciute a livello nazionale.

Art. 20 - Verifica e revisione degli autoveicoli - Gli autoveicoli sono sottoposti prima dell'ammissione al servizio e comunque, su disposizione del Sindaco anche a seguito di segnalazione degli organi di vigilanza, a verifica da parte di una Commissione composta da:

il Sindaco o suo delegato;

n. 2 incaricati del Comune;

n. 2 rappresentanti di categoria prescelti tra le organizzazioni sindacali di categoria riconosciute a livello nazionale.

Tali verifiche non possono comportare gli accertamenti di carattere tecnico, riservati per legge all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, da effettuare con la partecipazione della Regione Piemonte.

Ogni qual volta la Commissione ritenga che l'autovettura non risponda piu' ai requisiti per i quali ottenere la carta di circolazione, dovra' informare il Sindaco per la denuncia all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, a sensi di legge, da inviarsi altresì alla Regione Piemonte.

Ove invece l'autovettura non corrisponda al dovuto stato di conservazione e di decoro, si procedera' alla sospensione ed al temporaneo ritiro della licenza comunale. Qualora il titolare non provveda alla messa in efficienza o alla sostituzione dell'autovettura stessa entro un termine non superiore a due mesi, incorrera' nel provvedimento di revoca.

Art. 21 - Sostituzione degli autoveicoli - Non sono consentite sostituzioni sia definitive che temporanee di autoveicoli senza autorizzazione preventiva del Sindaco.

Art. 22 - Targa e numero d'ordine - Le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, devono essere munite, oltre che della targa prescritta dalle leggi, da altra targa portante la scritta in nero "servizio pubblico" ed il numero d'ordine progressivo assegnato dall'autorità comunale; tale targa deve applicarsi all'esterno in conformità di quanto disposto dalle norme di legge e deve ripetersi in modo appariscente nell'interno delle vetture, secondo apposito modello. Le autovetture debbono altresì avere l'equipaggiamento completo prescritto dalle norme di legge e Regolamento (artt. 227 e 320, DPR 30.6.59 n. 420 e art. 105, T.U. 8.12.33 n. 1740).

Art. 23 - Tariffe - Le tariffe e le condizioni di trasporto per il servizio pubblico da piazza sono fissate con deliberazione della G.C. da sottoporsi ad approvazione dell'autorità provinciale.

I titolari delle licenze hanno l'obbligo di tenere costantemente esposti al pubblico, in modo ben visibile, nell'interno dell'autovettura le tariffe e le condizioni di trasporto (art. 105 del T.U. N. 1740 dell'8.12.1933).

Art. 24 - Tassametro - Ogni autovettura deve essere munita di tassametro collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni.

Il dispositivo può prevedere, oltre alla tariffa base, una o più posizioni per eventuali tariffe complementari, delle quali saranno attivabili solamente quelle autorizzate ai sensi dell'art. precedente. La sequenza delle operazioni di applicazione delle differenti tariffe dovrà essere sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.

La presenza di dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, è subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.

Il tassametro deve essere collaudato ed approvato dal competente ufficio comunale di polizia Municipale che, controllatane la rispondenza ai prescritti requisiti e la regolarità di funzionamento, provvede alla piombatura.

In caso di necessità di procedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura, o in caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, all'ufficio competente e a non

effettuare servizio alcuno sino a nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.

Il titolare di licenza che presta servizio con il tassametro non in perfetta conformita' con la suestesa normativa o con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante o con il tassametro spiombato commette infrazione disciplinare, perseguibile ai sensi del disposto dei successivi art. 43 e 44 fatte salve responsabilita' di altra natura.

Art. 25 - Tassametro guasto - In caso di guasto al tassametro il conducente deve sospendere immediatamente il servizio e fare ritorno in rimessa ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio".

Di quanto sopra lo stesso conducente deve poi dare tempestiva comunicazione all'ufficio di Polizia Municipale.

Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo e' noleggiato, il conducente dovra' condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo di corsa in base al percorso chilometrico effettuato.

Art. 26 - Reclami - Per consentire eventuali reclami dell'utente o la ricerca di oggetti smarriti nell'interno dell'autovettura dovra' essere riportato il numero della licenza con apposita targhetta, come da modello depositato presso il Comune.

Art. 27 - Obbligatorieta' del servizio - Itinerari - Il servizio pubblico da piazza e' obbligatorio, alle condizioni stabilite dalla tariffa per tutte indistintamente le vie, corsi, piazze, strade anche collinari, nell'ambito del territorio del Comune.

E' vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio pubblico da piazza, servizi particolari od a carattere continuativo concordati con clienti o ad itinerari fissi.

I conducenti, se non ricevono diverso ordine dall'utente debbono seguire il percorso piu' breve per recarsi alla destinazione richiesta.

Art. 28 - Sospensione della corsa - Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal tassametro.

Art. 29 - Disposizione dell'autoveicolo noleggiato - Quando i passeggeri nel luogo di arrivo, indentano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente e' tenuto a mantenere il tassametro inserito. Non puo' in ogni caso essere concordata la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Art. 30 - Responsabilita' nell'esercizio - Ogni responsabilita' per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza della concessione a rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso, la responsabilita' del Comune concedente.

Nei casi in cui sia stata consentita la sostituzione ai sensi dell'art. 15 del regolamento ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilita' personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

Art. 31 - Diritto al servizio - Le autovetture da piazza, sia quando sono sul luogo di ordinario stazionamento, sia quando stazionano non comandate all'uscita dei teatri, caffè etc. o presso le stazioni ferroviarie, o quando transitano con tassametro sul "libero", sono considerate disponibili ed i conducenti devono servire immediatamente chi li richiama.

In nessun caso i conducenti possono rifiutare il servizio richiesto dagli agenti municipali o da altri agenti di forza pubblica, ne' possono anche se richiesti da cittadini privati, rifiutare il trasporto di persone ferite o colte da grave male sulla pubblica via, eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia pericolosa o contagiosa o di ubriachezza manifesta.

I servizi non rifiutabili e i danni eventualmente derivati dalle autovetture, in caso di insolvenza di privati, saranno pagati dal comune.

Art. 32 - Autovetture fuori servizio - Quando le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione, salvo i casi di cui all'art. 31, secondo comma.

Le autovetture fuori servizio devono essere visibilmente segnalate al pubblico nel modo che verra' indicato dalla Commissione di cui all'art. 20.

Art. 33 - Utenti dell'autovettura - Sulle autovetture in servizio pubblico non devono salire altre persone all'infuori dell'utente e delle persone che lo accompagnano o che da questi sono chiamate lungo il percorso.

Art. 34 - Bagagli - I conducenti sono obbligati a trasportare i bagagli dell'utente che non presentino pericolo di deterioramento dell'autovettura.

Per ogni collo previsto dalla tariffa, il conducente ha diritto di esigere la somma indicata dalla tariffa stessa.

Art. 35 - Danni - Il titolare ha diritto al risarcimento dei danni che l'utente abbia cagionato all'autovettura.

Art. 36 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento - Il prezzo del servizio e' quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa.

Se il tassametro non e' stato messo in funzione, l'utente e' tenuto a pagare esclusivamente il diritto fisso di chiamata.

Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al conducente, questi potra' esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.

I conducenti possono esigere la quota segnata dal tassametro e cessare il servizio quando i passeggeri scendono all'entrata dei fabbricati i quali abbiano notoriamente piu' uscite, di teatri o di altri locali di pubbliche riunioni e nei luoghi nei quali non e' consentita la sosta, salvo che i passeggeri, oltre la quota segnata dal tassametro, non depositino una somma per tenere a loro disposizione la vettura per il periodo di tempo ad essi necessario.

In caso di guasto del tassametro il conducente dovra' condurre il passeggero a destinazione, qualora questi lo esiga e paghi un compenso in proporzione al percorso effettuato.

Art. 37 - Oggetti dimenticati - Al termine del turno i conducenti devono ispezionare diligentemente l'interno dell'autovettura e trovandovi qualche oggetto dimenticato, quando non ne possono dare immediata consegna al proprietario, devono consegnarlo entro 24 ore al Sindaco a mezzo dell'ufficio di Polizia Municipale.

Art. 38 - Applicazione della tariffa - Il conducente non puo' pretendere ne' a titolo di manca ne' per alcun altro motivo, una somma maggiore di quella risultante dal tassametro e dalla tariffa.

Art. 39 - Obblighi per i conducenti degli autoveicoli - I conducenti degli autoveicoli nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilita' e comunque tenere semore un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attivita' dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) segnalare tempestivamente al competente ufficio Comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;

- c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'art. 20 ed attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune in seguito alle verifiche stesse;
- d) rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi sulle condizioni di trasporto, secondo quanto e' previsto dal presente regolamento;
- e) attenersi durante la sosta al posteggio alle particolari prescrizioni per la sistemazione delle vetture in ciascun posteggio ed inoltre:
- 1 - allinearsi dietro ad altro autoveicolo nell'ordine di arrivo;
 - 2 - fare avanzare la vettura verso la testa del posteggio ogni qualvolta in seguito alla partenza di altre autovetture, cio' sia necessario;
 - 3 - non oltrepassare altre vetture ferme al posteggio, salvo il caso di assenza dei rispettivi autisti;
 - 4 - non abbandonare la vettura;
 - 5 - rispettare la norma che nei posteggi muniti di telefono la sorveglianza del medesimo ed il diritto alle ordinazioni telefoniche spetta all'autista primo di posto;
 - 6 - non lavare la vettura;
- f) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- g) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo;
- h) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire a richiesta, copia del presente regolamento.

Art. 40 - Atti vietati ai titolari ed ai conducenti - Ai conducenti e' fatto divieto di:

- a) fare servizio, trasportando passeggeri, con il tassametro non inserito;
- b) esercitare servizi particolari concordati con i clienti o ad itinerari fissi;
- c) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata, anche durante i periodi di sosta, tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza previa autorizzazione del Sindaco;
- d) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- e) portare animali propri nell'autoveicolo;
- f) deviare, di loro iniziativa, dal cammino piu' breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
- g) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore da quella fissata dalla tariffa o di quella concordata nel caso previsto dall'art. 23, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- h) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio,

salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

- i) abbandonare la vettura sul luogo di stazionamento senza giustificato motivo. Eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e opportunamente segnalate;
- l) sdraiarsi sull'autovettura;
- m) fumare o mangiare durante la corsa;
- n) consumare i pasti durante il posteggio stando nell'interno del veicolo;
- o) adibire l'autovettura alla vendita ambulante di merci ed al trasporto di masserizie ingombranti;
- p) fare servizio senza effettuare le segnalazioni ad esse inerenti;
- q) eseguire il lavaggio delle autovetture sul sito di stazionamento;
- r) stazionare in siti non destinati a tale scopo.

Art. 42 - Atti vietati agli utenti del servizio - E' vietato agli utenti del servizio delle autovetture da piazza:

- 1 - aprire la portiere dalla parte della corrente di traffico;
- 2 - insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- 3 - compiere atti contrari alla decenza ed al buon costume;
- 4 - distribuire oggetti a scopo di pubblicita' o distribuire o vendere oggetti a scopo di beneficenza.

Salva la responsabilita' civile, a sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente, dara' diritto al titolare ed al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento degli agenti di polizia.

Art. 42 - Decadenza della licenza comunale di esercizio

- La licenza comunale di esercizio decade, oltre che nel caso di mancato inizio dell'attivita', previsto dall'art. 13, e nel caso previsto dal 4 comma, p. 4 dell'art. 18, in seguito a:

- a - rinuncia da parte del titolare;
- b - morte del titolare, quando non si faccia luogo al trasferimento ai sensi dell'art. 18;
- c - perdita da parte del titolare di uno dei requisiti prescritti dall'art. 10, fatta salva, se del caso, l'applicazione delle norme dell'art. 18;
- d - sopravvivenza, nei confronti del titolare, di una delle cause ostative o impedimenti previsti dall'art. 12;
- e - mancato rinnovo entro i termini stabiliti dall'art. 14, salvo giustificato motivo.

La decadenza della licenza viene disposta dal Sindaco, in applicazione di conforme deliberazione adottata dalla G.C.

Art. 43 - Sospensione della licenza di esercizio - La licenza comunale di esercizio può essere sospesa, per un periodo non superiore a 30 giorni nei casi di infrazioni di minore gravità per i quali non sia luogo all'applicazione del provvedimento di revoca.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dalla G.C. sentite le locali organizzazioni di categoria del settore riconosciute a livello nazionale.

Art. 44 - Revoca della licenza di esercizio - La licenza di esercizio può essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

La revoca viene disposta nei seguenti casi:

- a - quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b - quando il titolare si faccia sostituire nella guida dell'autovettura da persona sprovvista di licenza di conducente oppure quando la sostituzione avvenga al di fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità di cui all'art. 15;
- c - quando, nonostante i richiami e le diffide, il titolare continui il servizio con l'autovettura in cattivo stato di manutenzione;
- d - quando ricorra la responsabilità del titolare del mancato rispetto delle tariffe, nonché per manomissione del tassametro o per l'adozione di accorgimenti atti ad alterare il regolare funzionamento dello stesso;
- e - quando il titolare sia condannato per aver violato direttamente o favorito la violazione delle norme doganali o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f - quando il titolare sia stato assoggettato a tre sospensioni della licenza nel periodo di un anno oppure a ripetute sospensioni per un tempo complessivo superiore a 50 giorni, nel periodo di 5 anni;
- g - quando il titolare abbia commesso o favorito in servizio atti contrari alla decenza;
- h - quando risulti che il titolare abbia trasferito il domicilio in altro comune o intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i - quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
- l - per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

allegare Tax

Art. 45 - Sanzioni - Le infrazioni al presente regolamento sono punite a termine di legge comunale e provinciale, salvo le azioni penali ed il diritto della autorità Comunale, previa ostentazione degli addebiti, di revocare la licenza di esercizio o di sospendere la validità secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

La revoca e' deliberata dalla Giunta Comunale, la sospensione e' disposta dal Sindaco; i provvedimenti di sospensione superiori a 5 giorni e di revoca sono adottati sentita la Giunta Comunale.

Art. 46 - Ritiro temporaneo delle licenze - In caso di interruzione temporanea del servizio, le licenze di esercizio e quelle di conducente sono ritirate dal Sindaco.

Art. 47 - Sindacato regionale - Le deliberazioni della Giunta Comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio pubblico da piazza, nonché quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento debbono essere sottoposte all'approvazione preventiva della Provincia di Torino, nei sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate dall'art. 1

Art. 48 - Disposizioni finali - Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni dei DD.PP.RR. 15.6.1959, n. 393, 30.6.1959 n.420, del T.U. 8.12.1933 n. 1740 e loro varianti, modifiche, ed aggiunte successive, della legge comunale e provinciale e suo regolamento, nonché delle altre leggi e degli altri regolamenti che possano, direttamente o indirettamente, avere applicazioni in materia.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere vigore le norme di ogni altro Regolamento o disposizione precedentemente approvati.

NORMA TRANSITORIA Nelle remore dell'espletamento dell'iter di cui all'art. 2 per la determinazione del numero delle autovetture da adibirsi al servizio, il rilascio di nuove licenze di esercizio e' sospeso.